

STATUTO

**OHANA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI VIA
FRANCESCO PETRARCA 11

Numero REA: MI - 2634162

Codice fiscale: 11992240967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 4919 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)

E' costituita una società cooperativa con la denominazione:

"OHANA" società cooperativa sociale a r.l."

La società ha sede in Cernusco sul Naviglio (MI).

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata).

La Società ha durata fino al **31-12-2050**.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia del 1989 e dalla Carta della Terra sottoscritta all'UNESCO nel 2000. La cooperativa si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà sociale, l'impegno e la democraticità interna ed esterna, la corresponsabilità tra i soci, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con gli Enti Pubblici, lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. Operando secondo questi principi e osservando i requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 del Codice Civile, la cooperativa intende organizzare un'impresa che realizzi scopi sociali ed educativi al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone ed infine intende fornire occasioni di lavoro a favore in modo prevalente dei propri soci, ma anche a favore di terzi, allo scopo di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali. Per realizzare i propri scopi sociali, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività di gestione dei servizi socio-educativi e di animazione socio-culturale orientati alla risposta ai bisogni di promozione umana e all'integrazione sociale delle persone con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare. La cooperativa può funzionare tramite unità decentrate definite per ambito territoriale o contenutistico. Qualora siano attivate, le stesse agiranno in accordo con uno specifico regolamento approvato dalla Assemblea dei Soci. Ciò mediante la solidale partecipazione dei propri soci ed attraverso l'utilizzo e

la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali di coloro che nelle diverse forme, partecipano alla attività e alla gestione della cooperativa. Con riferimento al D. Lgs. 112/2017, la cooperativa svolge attività nei seguenti ambiti di interesse generale:

interventi e servizi sociali;

interventi e servizi educativi;

interventi e servizi sanitari e socio-sanitari;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; inoltre svolge attività di orientamento e inserimento lavorativo;

Servizi terapeutici – Sportelli di supporto, di ascolto e psicoterapeutici (servizi promossi anche in modalità domiciliare) Area genitoriale (Interventi di prevenzione, sostegno, promozione e psicoterapia): Mediazione familiare, Sostegno alla genitorialità, Gestione della conflittualità familiare, Promozione della relazione di coppia e genitoriale, Promozione dello sviluppo delle social-skills, Attivazione di una rete di supporto, Psicoterapia di coppia e familiare

Area individuale (Interventi di prevenzione, sostegno, promozione e psicoterapia): Problemi legati all'autostima, Difficoltà nella gestione dei conflitti personali ed interpersonali, Difficoltà nella gestione di una comunicazione efficace ed assertiva, Difficoltà legate alla sfera relazionale ed affettiva, Disturbi d'ansia, Dipendenze, Difficoltà legate al rapporto con il cibo, Difficoltà legate ad specifica fase di crescita oppure a fasi di vita precedenti, Elaborazione del lutto, di perdite affettive e di traumi psicologici, Gestione del momento di difficoltà personale/sociale/scolastica/lavorativa.

In relazione a ciò ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, la cooperativa può:

- gestire comunità residenziali appositamente allestite dalla cooperativa o messe a disposizione dagli Enti Pubblici o da privati, per l'inserimento di minori allontanati dal proprio nucleo familiare, di mamme con bambini, di minori soli nel rispetto della continuità degli affetti e del diritto dei minori ad una famiglia;

- svolgere attività e servizi educativi e psicopedagogici nei confronti dei minori e dei loro nuclei familiari, volti a sostenere la genitorialità, l'inserimento sociale e scolastico, l'autonomia, la fruizione di servizi, le competenze individuali;

- gestire servizi volti a tutelare il diritto di visita e relazione tra minori e genitori/parenti non collocatari;

- svolgere attività e servizi rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie, volti alla promozione della dignità, dell'autonomia, della autodeterminazione, della valorizzazione delle competenze;

- svolgere attività rivolte ad anziani e loro familiari, volte a favorire un invecchiamento attivo, e a mantenerne il più possibile l'autonomia;

- sostenere esperienze di solidarietà e affidamento familiare e adozione finalizzate all'accoglienza di soggetti fragili;

- gestire esperienze di housing sociale;

- promuovere forme di abitare solidale e collaborativo, anche per realizzare

sinergie con altri servizi della cooperativa;

- svolgere attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e più attive nell'accoglienza delle persone fragili;

- svolgere attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare;

- promuovere e condurre iniziative a carattere animativo e culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione delle comunità locali per favorire lo sviluppo di coesione, inclusione e benessere sociale nonché indirizzate alla promozione della educazione finanziaria, della cultura della legalità e al contrasto delle mafie e prevenire il disagio minorile e l'emarginazione

- gestire strutture di accoglienza, case famiglia e comunità alloggio;

- gestire centri diurni di aggregazione minorile e giovanile nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;

- Gestire laboratori artigianali professionalizzanti e commercializzare prodotti e servizi derivati dall'attività della cooperativa;

- affiancare la propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi analoghi;

- svolgere attività di promozione e gestione dei corsi di formazione direttamente volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci e di terzi;

- svolgere attività di consulenza verso Enti pubblici o privati;

- svolgere attività cooperative a vantaggio delle persone di cui la cooperativa si occupa;

- promuovere attività volte all'orientamento, anche scolastico e all'inserimento lavorativo;

- svolgere attività di consulenza psicologica, psicoterapia, counseling a favore di persone e/o Enti Pubblici e Privati;

- promuovere e gestire attività di accoglienza di persone migranti, volte a facilitare i percorsi di ricongiungimento familiare e al perseguimento di progetti individuali e di integrazione con le comunità locali;

- svolgere attività di Servizio Sociale Professionale a supporto degli Enti Pubblici, in modo integrato ovvero per loro conto;

- svolgere attività di ricerca fondi nei confronti di cittadini e comunità locali, di imprese, con particolare attenzione alla collaborazione per lo sviluppo di responsabilità sociale di impresa;

- svolgere attività di welfare manager a favore di imprese private anche allo scopo di promuovere forme di welfare territoriale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e regia pubblica delle Politiche Sociali;

- favorire collegamento e offrire sostegno ad esperienze di accoglienza anche all'estero.

La cooperativa può assumere incarichi, per lo svolgimento di servizi alla persona, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali o enti privati, stipulando convenzioni, assumendo servizi in appalto, svolgendo attività in sostituzione dell'Ente Pubblico o in collaborazione con esso potendo giovare di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sopranazionale. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa

all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per l'acquisizione ed erogazione della attività e dei servizi, per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo sia direttamente che indirettamente. È comunque esclusa ogni finalità di lucro. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ed altri enti non profit e profit. La cooperativa inoltre può promuovere la costituzione di Associazioni temporanee di impresa, Joint Venture, Associazioni Temporanee di Scopo, Contratti di Rete, Imprese a Rete, stipulare contratti di collaborazione a medio o lungo periodo con altri enti e società che intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi indicati, contribuire alla costituzione di altre Imprese Sociali. La cooperativa potrà inoltre costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa infine può effettuare la raccolta di prestiti da propri soci ai sensi della Legge 385/93, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione in materia. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente

TITOLO III

SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori della società tutte le persone fisiche che, interessate allo svolgimento dell'attività di produzione e lavoro della cooperativa nonché in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al

rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 1577/47, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite diverse categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c., come richiamato dall'art. 4 l. 59/92, nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c..

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare agli Amministratori domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità al presente statuto ed all'apposito regolamento, dei quali dichiarerà di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Gli amministratori devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al seguente comma.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da

apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli amministratori:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di euro 25 (venticinque) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) al quale sia negata l'autorizzazione a cedere la propria quota.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 15 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Art. 16 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota.

Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 18 (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19 (Amministratori)

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori.

Art. 20 (Disposizioni comuni agli amministratori)

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea nominata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21 (Compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 22 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o sindaco unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o sindaco unico in carica, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. Il consiglio di amministrazione può, nei limiti previsti dalla legge, delegare i propri poteri ad uno o più amministratori delegati nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegate dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., le attribuzioni in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 24 (Organo di controllo)

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o un sindaco, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Al suddetto organo spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Per quanto concerne funzionamento, competenze e poteri del suddetto organo, si applicano, in quanto compatibili, le competenti disposizioni di legge.

TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

Gli amministratori, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 (Nomina liquidatori)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 28 (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al disposto dell'art. 2514 cod.civ.

In originale firmato:

TONINO LOFRANO

SERGIO LEONARDO RODOLFI

GALLUCCI GIADA

LUCA MAURIZIO GIUSEPPE DORET

DANIELA SIMONA MARIA CATTANEO

GUIDO ALBERTO MAIER

LICIA MICHELA D'ALESSIO

GRETA GALIMBERTI

CHIARA GAMBERINI

EUGENIA CARICATO notaio sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 1/2012, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Bollo esente.

Milano, 17 settembre 2021